

SETTORE EDILIZIA

L'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha previsto una riduzione contributiva (prorogata fino al 31/12/2006 dalla legge 266/2002, art. 2 comma 3) nei confronti dei datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale in presenza dei seguenti requisiti (modificati successivamente dalla legge 248/2006, art. 36 bis comma 8):

- 1. Operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.**
- 2. Iscrizione alla Cassa Edile di cui al comma 3 del medesimo art. 29 e relativa regolarità contributiva a tutto l'anno interessato dallo sconto nei confronti dell'Inail, dell'Inps e delle Casse Edili.**
- 3. non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.**

A decorrere dall'anno 2008 la riduzione diventa definitiva e non più soggetta ad autorizzazione ministeriale.

È previsto tuttavia che entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze adottino un decreto con il quale confermano o rideterminano per l'anno di riferimento la riduzione contributiva.

Decorsi trenta giorni dal 31 luglio e sino all'adozione del decreto, si applica la riduzione già determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio (Legge 247/2007 art. 1, comma 51).

INCENTIVO

44

INPS

Benefici contributivi:

Riduzione contributiva pari all'11,50% sulle altre aliquote diverse dall'aliquota IVS e dell'eventuale aliquota CIGS a carico del dipendente.

MODALITÀ OPERATIVE:

Per la fruizione del beneficio l'azienda deve attestare all'Inps, mediante dichiarazione di responsabilità (allegata alla circolare n. 87/2007), il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc e di non aver riportato condanne per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente all'applicazione della riduzione.

INAIL

Benefici contributivi:

Sconto sul premio infortuni e silicosi calcolato sulle retribuzioni dei soggetti di cui al punto 1) la cui entità viene stabilita con un decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio di ogni anno. Per il 2012 la misura dello sconto sul premio infortuni e silicosi, e non sul premio unitario degli artigiani, è pari all'11,50%.

MODALITÀ OPERATIVE:

Le retribuzioni soggette a sconto vanno denunciate in Sede di Autoliquidazione del premio (da effettuarsi annualmente con le modalità previste: Alpi on line – Invio telematico e vanno indicate sia nel campo delle "retribuzioni complessive", sia in quello delle "retribuzioni soggette a sconto").

Tale sconto potrà essere applicato in sede di regolazione per l'anno 2012

Fonti normative: Art. 29 del Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1995, n. 341; Legge 266/2002 art. 2 comma 3; Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2006, n. 248; Legge 247/2007; Guida INAIL all'autoliquidazione premi e contributi associativi (annuale); Circolare INPS n. 87/2007; Nota Inail DC Rischi del 18/12/2009 (reperibile sul sito www.inail.it – normativa ed atti ufficiali – istruzioni operative – anno 2009; Decreto Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali del 16/07/2009.